

Codice A1802A

D.D. 30 ottobre 2019, n. 3726

**AUT\_ 1960872 R.D. 1775/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984 – Autorizzazione alla costruzione ed esercizio “Cabina Primaria Novara Est” nel Comune di Novara (NO), ad istanza di E-distribuzione S.p.A.. Richiedente E-distribuzione S.p.A.. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 comma 2 Legge n. 241/1990.**

Premesso che:

In data 28.03.2019 e successiva integrazione del 02.04.2019, la Società E-distribuzione S.p.A. con sede in Roma, Via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Zucca Luigi, ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23/84, del D.P.R. 327/2001 e del D.Lgs. 330/2004, e copia degli elaborati, in forma cartacea e su supporto informatico, del progetto relativo alla costruzione ed esercizio di una “Cabina Primaria Novara Est” sita in via Pacinotti n. 11, nel Comune di Novara (NO).

Il progetto consiste nella realizzazione di una nuova Cabina Primaria di trasformazione della tensione da 132 KV a 15-6 kV, costituita da: un edificio principale ad un piano fuori terra in elementi prefabbricati di c.a. per le apparecchiature di M.T.; un piccolo edificio secondario in monoblocco prefabbricato per le apparecchiature ausiliarie; tre basamenti per i gruppi di trasformazione da 132/6 kv con vasche interrato in c.a.; cinque basamenti in c.a. per resistori, gruppi “Petersen” e condensatori così come dettagliato in progetto.

L'area oggetto di intervento è identificata al foglio 47 mappale 69 di proprietà della Società Edison S.p.A., catastalmente risultante ente urbano, con cui la Società E-distribuzione S.p.A. ha già stipulato un contratto preliminare di compravendita e servitù di elettrodotto, sottoposto a condizione risolutiva, fermo restando la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, avanzata con la domanda *de quo*, ai fini dell'espropriazione e asservimento dei beni occorrenti, nel rispetto del D.P.R. 327/2001.

La nuova infrastruttura si rende necessaria per garantire, migliorare e potenziare la distribuzione elettrica da parte della Società richiedente, nella sua qualità di Concessionaria.

L'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 40/98 e s.m.i..

La zona interessata dalla costruzione della Cabina Primaria in oggetto ricade in aree di rispetto per rischio ad incidente rilevante.

A seguito della verifica dei requisiti tecnici amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota n. 16866 del 05.04.2019 si trasmette ai soggetti territoriali e istituzionali interessati comunicazione di: avvenuto deposito degli elaborati, avviso di avvio del procedimento e di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c.2 e 14-bis legge 241/90 e s.m.i.; detta nota viene, altresì, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 in data 18.04.2019 e comunicata al soggetto interessato, nel rispetto degli artt. 16 c. 4 e 52-quater c. 1 del D.P.R. 327/2001.

La conclusione positiva del procedimento viene subordinata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dai soggetti territoriali e istituzionali coinvolti.

Vengono acquisiti i seguenti pareri:

- con nota prot. OUT/13150 del 03/05/2019 il parere favorevole di Acqua Novara-VCO S.p.A.;
- con nota prot. 26337 del 07/06/2019 il parere favorevole del Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania;
- con nota prot. n. 66336 dell'11/07/2019 il Comune di Novara, previa articolata istruttoria interna, si è pronunciato ritenendo il progetto:
  1. “urbanisticamente conforme per la quasi sua interezza e compatibile per una porzione”;

2. “compatibile sotto il profilo ambientale con prescrizioni e verifica della Regione in merito alla necessità di acquisire il parere CTR”;
3. “verificato sotto il profilo della conformità edilizia con il rispetto delle indicazioni della relazione geologico tecnica”.

In sede di Conferenza dei Servizi decisoria - convocata per l'11.09.2019 dal Responsabile del Procedimento per la discussione sul punto 2 del sopradetto parere, in merito alla necessità o meno di acquisire il parere del Comitato Tecnico Regionale ai sensi del D.Lgs. n.105/2015 - il Settore regionale Emissioni e rischi ambientali, nel fornire il suo contributo: richiama l'articolo 5 c. 4 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 151 del 9 maggio 2001, sui requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, sottolineando che il ricorso al CTR per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie è previsto qualora non sia stata adottata la variante urbanistica che comprende l'Elaborato Tecnico RIR; poiché, come riferito dallo stesso, il Comune di Novara ha adottato in salvaguardia la specifica Variante RIR e con essa l'Elaborato RIR che ne fa parte integrante e che costituisce, tra l'altro, l'aggiornamento di quanto già vigente nel PRG comunale di Novara in materia, conclude affermando che tale situazione urbanistica esclude la necessità da parte della Regione di richiedere un parere specifico al CTR per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi, in ossequio al D.Lgs. n.105/2015 e dal comma 4 dell'articolo 5 DM 9 maggio 2001; in definitiva ritiene che la verifica della compatibilità territoriale e ambientale dell'intervento in oggetto rispetto ai vincoli derivanti dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante dovrà essere condotta secondo la pertinente normativa presente nel PRG comunale e resta totalmente in capo al Comune di Novara.

In Conferenza si richiamano, inoltre, il parere favorevole con prescrizioni, formulato da Arpa Piemonte, prot. n. 79133 dell'11.09.2019, in materia di onde elettromagnetiche e la nota di conferma di Acqua Novara-VCO SpA, prot. n. 25831 del 09.09.2019, pervenuti in data 11.09.2019, nonché la precisazione della Società richiedente, in qualità di concessionaria della rete di distribuzione, di essere tenuta a realizzare la Cabina di trasformazione primaria con le strutture e gli impianti accessori di cui all'oggetto, per effetto di disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica del Gas e il Sistema Idrico del 28 aprile 2016, prot. n. 12/253, in base al decreto del Ministero delle attività produttive del 13 ottobre 2003. La stessa ribadisce inoltre che sulla porzione di terreno *de quo* insiste già una infrastruttura elettrica di proprietà di Edison SpA e dichiara, infine, la disponibilità ad adeguarsi ad ogni prescrizione che si ritenga necessaria per la salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità nell'area.

Con nota integrativa prot. n. 96268 del 23.10.2019, ns. prot. n. 47932 in pari data, il Comune di Novara, procede all'integrazione del primo parere, in ossequio con quanto richiesto dal Responsabile del Procedimento in sede di Conferenza dei servizi, con il “Completamento delle Verifiche di Compatibilità territoriale e ambientale RIR” per cui il risultato della Verifica rispetto ai contenuti della disciplina dell'art. 24.3 PRG vigente e quello della Verifica rispetto alla disciplina art. 43.2, 44 Capo VII NTA in salvaguardia e Allegato 5-ERIR adottato, risultano compatibili.

Visto, il parere favorevole con prescrizioni del Comando Vigili del Fuoco di Novara, R.U. n. 1910 del 26.02.2019, allegato ad integrazione in data 02.04.2019 dalla Società richiedente;

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, avviata in forma semplificata ed in modalità asincrona e conclusa in modalità sincrona;

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

VISTO il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;  
VISTA la Legge 241/90 e s.m.i.;  
VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;  
VISTO il DPCM 08.07.2003;  
VISTO il D.Lgs. 330/2004;  
VISTO il D.M. 29 Maggio 2008;  
VISTA la l.r. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;  
VISTA la l.r. 26.04.1984, n. 23;  
VISTA la l.r. 7/2005;  
VISTO l'art. 17 della l.r. 23/2008;  
VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria dell'11.09.2019;  
attestata la regolarità amministrativa del presente atto

*determina*

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, avviata ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90, in forma semplificata e asincrona e conclusa ai sensi dell'art. 14-ter L. 241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare la domanda di cui al progetto relativo alla "Cabina Primaria Novara Est" sita in via Pacinotti n. 11, nel Comune di Novara (NO), ad istanza di E-distribuzione S.p.A.;
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi;
3. Di autorizzare la Società E-distribuzione S.p.A. alla costruzione ed esercizio della "Cabina Primaria Novara Est" sita in via Pacinotti n. 11, nel Comune di Novara (NO), nel rispetto delle prescrizioni progettuali e gestionali indicate in premessa, nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta richiamati ed allegati alla presente determinazione;
4. Di specificare che la presente determinazione sostituisce, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
5. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3 della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace;
6. Di trasmettere copia della presente alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nel presente procedimento;
7. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento dei beni interessati ai fini della realizzazione del suddetto impianto ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso;
8. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti;
9. Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società E-distribuzione S.p.A. deve presentare al Settore Regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni e asservimenti dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.
10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.

11. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

12. La Società E-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda diritti dei terzi, nonché gli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

14. La Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società E-distribuzione S.p.A..

16. Il Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

17. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento agli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Si allegano i pareri richiamati facenti parte della presente determinazione.

**IL DIRIGENTE**  
Salvatore Martino FEMIA

L'estensore  
LB/AV